



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,

AGLI ASSESSORATI REGIONALI
LORO SEDI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

NOTA ESPLICATIVA

OGGETTO: Decreto interministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 concernente la salvaguardia dei vigneti eroici e storici. Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3.

Premessa

Il decreto in oggetto ottempera ad una specifica disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 3, della legge 238/2016 (cd. Testo Unico sul vino), che ha previsto l'emanazione, da parte del Mipaaf, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un provvedimento che stabilisse, tra l'altro, i criteri per:

- individuare i territori in cui sono situati i “vigneti eroici o storici”;
- definire le tipologie di intervento eventualmente finanziabili ed i beneficiari.

I primi due commi dell'articolo 7 della legge 238/2016, nel descrivere l'ambito e la motivazione per la salvaguardia di dette realtà viticole, tracciano la linea guida per definire e stabilire i criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e storici:

“1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati “vigneti eroici o storici”.

“2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine”.

Nel decreto in oggetto pertanto, l'articolo 2, delinea la cornice in cui tali tipologie di vigneto sono inserite e al contempo li definisce in modo descrittivo fornendo gli elementi di riferimento che devono fare da guida per individuare il “vigneto eroico” ed il “vigneto storico”.

Nel successivo articolo 3 invece, vengono espressi i criteri oggettivi, attraverso i quali è possibile identificare l'una o l'altra categoria.

Considerazioni sulle condizioni per il riconoscimento

Si ritiene, quindi, che per restare fedeli alla filosofia della norma primaria, i due articoli vadano letti ed applicati in modo complementare evitando, soprattutto in alcune circostanze, di affidarsi in modo esclusivamente tecnicistico all'utilizzo dei soli criteri stabiliti dall'articolo 3.

VIGNETO EROICO – art. 2 (1) e art. 3 (1a)

Nel caso del “vigneto eroico” il rischio di dissesto idrogeologico o le caratteristiche paesaggistiche e orografiche del territorio in cui il vigneto esiste (art.2 comma 1), rendono la sua coltivazione ed il suo mantenimento un atto “eroico”. L'articolo 2 vuole dare la cornice in cui tali vigneti si sviluppano, cioè situazioni difficili, dal punto di vista orografico, ambientale e socio-economico, dove la coltivazione del vigneto è possibile solo con grande sforzo e dedizione. La sua coltivazione, assolvendo al compito di tutela ambientale al pari di un bosco, e la conseguente valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, permette anche il sostegno economico di realtà locali che altrimenti sarebbero oggetto di abbandono e spopolamento. Il successivo articolo 3 al punto 1, lettera *a*), fornisce i “criteri” oggettivi per l'individuazione dei vigneti eroici (altitudine, pendenza, etc..). Come espresso nel testo del provvedimento è sufficiente il possesso di uno solo dei requisiti indicati per individuare il “vigneto eroico”.

VIGNETO STORICO - art 2 (2) e art 3 (1 b) e 3 (2)

Per il “vigneto storico” l'aspetto del “dissesto idrogeologico” non è previsto nel decreto ministeriale né esplicitamente dal Testo Unico, mentre, in questo caso, a predominare, è l'aspetto “paesaggistico”. Tale aspetto è insito nella definizione stessa di “vigneto storico” dell'articolo 2 comma 2: *“Si definiscono storici, i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici”*. Ma lo stesso comma introduce anche l'elemento temporale: l'anno 1960. A tale data infatti, risale la prima mappatura del territorio nazionale tramite foto aeree che rappresentano un documento storico oggettivo. Pertanto, l'articolo 2, comma 2, fornisce sia una descrizione di contesto, sia un dato certo ed oggettivo a cui ci si deve riferire ai fini del riconoscimento.

Per individuare la valenza storico-paesaggistica del “vigneto”, facilmente influenzabile da valutazioni soggettive, l'utilizzo del solo dato temporale del 1960 non è sufficiente, ma esso deve essere affiancato da almeno uno dei criteri oggettivi descritti nel successivo articolo 3 comma 1, lettera b)

- *Utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate;*
- *Presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1.*

Il “vigneto storico”, non deve solo essere presente su una determinata area da prima del 1960, ma la sua coltivazione deve rifarsi a sistemi tradizionali che valorizzano, anche dal punto di vista paesaggistico, una determinata zona.

L'articolo 3 comma 2, prevede inoltre che il carattere di “storicità” di un vigneto sia ammesso anche per quei vigneti collocati su aree che hanno ricevuto riconoscimenti analoghi da altre

istituzioni, come l'Unesco, l'Osservatorio nazionale dei paesaggi rurali storici, specifiche leggi regionali, piani paesaggistici, nei casi in cui il "vigneto" rappresenti l'elemento esclusivo, principale o complementare per tali riconoscimenti.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di "storicità" anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960 solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data. Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate, riguarda l'intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata; tuttavia proprio per tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto.

Domanda per il riconoscimento

L'articolo 5 del decreto ministeriale demanda alle Regioni l'istruttoria per il riconoscimento in oggetto previa presentazione, da parte dell'interessato, di una domanda corredata di specifica documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

La domanda per il riconoscimento e l'inserimento nell'elenco regionale dei vigneti eroici o storici, presentata dal conduttore del vigneto come risulta dallo schedario viticolo, deve prevedere tutti gli elementi che individuano precisamente ed inequivocabilmente il vigneto, regolarmente iscritto nello schedario viticolo, oggetto di riconoscimento. Le informazioni presenti a schedario ed a fascicolo aziendale, da impiegare per la compilazione della domanda, vengono eventualmente integrate con le dichiarazioni dei soggetti interessati, richieste dall'Amministrazione competente, (esempio: l'eventuale dichiarazione di assenso del proprietario del terreno, al fine di renderli consapevoli degli effetti determinati dal riconoscimento).

Attività istruttoria e di controllo

Si ritiene che per i "vigneti eroici" le Amministrazioni regionali possano, attraverso le piattaforme informatiche a loro disposizioni (schedario viticolo/grafico, fascicolo aziendale, etc.), facilmente individuare il possesso di alcuni dei requisiti previsti, quali l'altitudine e le pendenze medie delle parcelle viticole, in cui insistono le unità vitate da riconoscere.

Anche per i "vigneti storici" ricadenti in ambiti paesaggistici delimitati, le Amministrazioni regionali possono, attraverso le medesime piattaforme informatiche, verificare la sovrapposizione territoriale di tali ambiti con le parcelle viticole, in cui insistono le unità vitate da riconoscere.

Per quanto riguarda i documenti che attestino la presenza del vigneto sull'area in data antecedente il 1960, si potrà far riferimento a certificati storico-catastali, eventuali fotografie, atti notarili e ogni altro documento utile a ricondurre la presenza della viticoltura sulla superficie di interesse alla data prevista nel decreto.

Sempre con lo scopo di uniformare l'attuazione dell'attività in parola si ritiene che per l'attività di controllo in loco possa essere definita una percentuale minima del 5% sulle iscrizioni relative a condizioni rilevabili da sistema informatico (altitudine, pendenza, ambiti delimitati), mentre per le altre iscrizioni che richiedono un'istruttoria puntuale (vigneti storici con documentazione probante la condizione o la cui condizione deve essere puntualmente verificata - es. sistemazioni idraulico-agrarie storiche) dovrà essere prevista sia un'attività di controllo in loco per la verifica dei requisiti, sia una verifica nel corso del tempo per accertare il mantenimento dei requisiti stessi.

Al fine di rendere più agevole il recepimento e l'applicazione della norma in oggetto si fornisce di seguito un elenco, ALLEGATO 1, di risposte alle richieste di chiarimento pervenute da alcune regioni a questo dicastero.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Polizzi

<st

ALLEGATO I

1) Domanda

I criteri da considerare per riconoscere un “vigneto eroico” sono quelli dell’articolo 2, comma 1, ovvero è necessario che sia localizzato in aree a rischio di dissesto idrogeologico, in condizioni orografiche che impediscono la meccanizzazione,.....,in aggiunta a quelli indicati all’articolo 3, comma 1 lettera *a*), ovvero possedere pendenza superiore al 30% o essere situati sopra i 500 m s.l.m., etc...?

Risposta

Per essere ritenuto “eroico” il vigneto deve possedere **almeno uno dei requisiti** di cui all’articolo 3, comma 1, lettera *a*) (pendenza, altitudine, etc...), ogni Amministrazione regionale adotterà quello rispondente alla realtà della richiesta. La definizione data dall’articolo 2 rappresenta la cornice entro cui tali vigneti sono ascrivibili. E’ insito nella definizione, che una superficie con pendenze superiori al 30% sia fisiologicamente soggetta a dissesto idrogeologico se non adeguatamente mantenuta e la stessa pendenza crea impedimento alla meccanizzazione, etc. La definizione dell’articolo 2, non è perciò un criterio.

2) Domanda

Per essere storico un vigneto deve essere presente su una determinata superficie prima del 1960?

Risposta

SI, per essere considerato “storico” un vigneto deve, **in primo luogo** essere presente su una determinata area in data antecedente al 1960, questo è un elemento **fondamentale** ma **non unico**, infatti deve inoltre essere: **o allevato** con forme di allevamento tradizionali al luogo **oppure** sull’area debbono essere presenti sistemazioni idrauliche agrarie di particolare pregio paesaggistico. Il “vigneto” deve essere analizzato nella sua interezza considerando il contesto socio-economico-ambientale in cui è inserito. L’eventuale valutazione positiva deve quanto più possibile allinearsi al principio guida espresso all’articolo 7, della legge 238/2016, ovvero: *“I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d’origine”*.

3) Domanda

L’Amministrazione regionale può riconoscere come “storico” un vigneto già riconosciuto, per esempio dall’Unesco?

Risposta

Si, un vigneto già riconosciuto dall’Unesco o afferente al Registro nazionale dei paesaggi rurali storici oppure un vigneto ricadente in un’area riconosciuta “di alta valenza storico-paesaggistica-ambientale” da una specifica legge regionale, può essere riconosciuto come storico, a **patto che nella motivazione dell’iscrizione, il vigneto rappresenti la caratteristica esclusiva/complementare o prevalente**. Se queste condizioni sono soddisfatte non vi è necessità di acquisire ulteriori elementi, oltre alla domanda dell’interessato, per suffragare la “storicità” del vigneto, in quanto analoghe verifiche vengono attuate per le iscrizioni in tali registri.

4) Domanda

Per essere riconosciuto “storico” il vigneto deve possedere sia i requisiti dell’articolo 3, comma 1 lettera *b*) in aggiunta alle indicazioni dell’articolo 3, comma 2?

Risposta

No, un vigneto storico non deve necessariamente possedere congiuntamente sia i requisiti dell’art. 3, punto 1 lettera *b*) che quelli dell’art. 3 punto 2 (sito Unesco/iscrizione registro paesaggi,...). Può essere riconosciuto “storico” se possiede i requisiti dell’art. 3, comma 1 lettera *b*) e quindi (1960+forme di allevamento tradizionali e/o sistemazioni idraulico agrario storiche/paesaggistiche) oppure perché possiede i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 2 e quindi risulta essere inserito nel sito UNESCO (es: “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”) o nel Registro nazionale paesaggi rurale (es: Vigneti terrazzati della Valle di Cembra) o per essere stato riconosciuto da specifiche leggi regionali (es: Alberate aversane).

5) Domanda

Un vigneto ricadente nell’area di riconoscimento dei “Vigneti Terrazzati del Versante Retico della Valtellina” (area iscritta nel registro dei paesaggi rurali e storici, con motivazione principale del vigneto) è storico anche se impiantato di recente?

Risposta

NO è storico solo se si tratta di reimpianto su particella nella quale già era presente il vigneto in data antecedente al 1960. Il paesaggio della Valtellina, è stato riconosciuto nel settembre 2020, come "Paesaggio Rurale storico" e come tale inserito nel Registro Nazionale del paesaggio rurale storico, ma tale circostanza non consente di riconoscere come storico un vigneto di recente impianto su una superficie non precedentemente coltivata a vigneto.

Domanda

Un vigneto impiantato successivamente al 1960, ma allevato secondo i criteri di tradizionalità e/o sistemazioni idrauliche agrarie storiche, può essere riconosciuto come “storico”?

Risposta

NO. E’ utile sottolineare che il limite temporale del 1960, rappresenta lo spartiacque che consente in primis di verificare se il vigneto in esame può essere valutato per il riconoscimento di “storicità”. Tale indicazione temporale è stata inserita perché a quella data c’è una ricognizione oggettiva (foto aeree) di tutto il territorio italiano ed è usato specificatamente in contesti analoghi (Registro nazionale dei paesaggi rurali storici). Solo quello che già esisteva prima del 1960 può essere sottoposto a valutazione per il riconoscimento se presenta/recupera elementi della tradizione (sistemazioni/forme di allevamento), come previsto all’art. 2 comma 2 e all’articolo 3 comma 1 lettera *b*) del decreto "salvaguardia dei vigneti eroici o storici".

6) Domanda

È riconoscibile come “storico” un vigneto che era presente prima del 1960 e che nel periodo successivo al 1960 è stato estirpato e reimpiantato con le medesime caratteristiche del vigneto precedente?

Risposta

Per quel che riguarda la possibilità di riconoscere un vigneto, presente su una determinata superficie, da prima del 1960, e successivamente estirpato e reimpiantato, questo può essere riconosciuto come "STORICO" se presenta determinati requisiti come forme di allevamento tradizionali del luogo e sistemazioni idrauliche storiche o di pregio paesaggistico. Si deve infatti tener conto sia dell'aspetto temporale, la "superficie vitata", che deve aver ospitato il vigneto almeno da prima del 1960 nonché della valenza "storico paesaggistica" di quel vigneto per forme di allevamento o sistemazioni idrauliche. Non si può pensare che se su una parcella, c'è sempre stato il vigneto e tutto il paesaggio circostante è caratterizzato dal vigneto, di conseguenza è tutto "storico". Il riconoscimento della "storicità" è legata al ripristino di antiche forme ed al recupero di antiche tradizioni che hanno lasciato un segno nel paesaggio e nella storia del luogo.

7) Domanda

Se una determinata parcella ospita il vigneto da data antecedente il 1960, ai fini del riconoscimento di “vigneto storico”, l'eventuale reimpianto deve avvenire sulla medesima superficie?

Risposta

Si

8) Domanda

Quale documentazione giustificativa si deve richiedere, in fase di istruttoria, per essere certi della presenza e delle caratteristiche del vigneto presente prima del 1960?

Risposta

La documentazione a cui ci si può riferire sono per esempio: certificato storico catastale dell'unità vitata, atti notarili di compravendita (passaggi di proprietà), documenti fotografici o qualsiasi altro documento in cui sia possibile datare la superficie a vigneto ed in cui vi sia una chiara descrizione dello stesso. Le Amministrazioni regionali possono anche riferirsi, laddove possibile, a proprie banche date di mappatura del territorio e di archivi storici.

9) Domanda

Vigneti eroici e storici: Si ritiene possibile che un vigneto rientri sia nella definizione di vigneto “eroico” che in quella di “storico”? Se confermata tale previsione, il “vigneto eroico e storico”, viene considerato due volte (come eroico e come storico) nel caso per esempio, di accesso alla misura della “Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PNS, oppure sarà sufficiente, nell'elenco regionale, introdurre un'unica tipologia per tali vigneti “vigneti eroici e storici”? I dubbi vengono in quanto il testo del decreto ministeriale prevede sempre il riconoscimento di “vigneto eroico o storico”;

Risposta

Si, è possibile che un vigneto eroico sia anche storico e viceversa, ma questo non significa che benefici di un doppio finanziamento o che abbia una valenza maggiore rispetto ad un vigneto afferente ad una sola tipologia. Di fatto sono due categorie distinte, ma in alcuni casi lo stesso vigneto può possedere entrambe le caratteristiche (vedi gli esempi di riconoscimento nel Registro dei paesaggi rurali storici dei “vigneti terrazzati della Valle di Cembra” o dei “Vigneti terrazzati del versante retico della Valtellina”, in entrambi i casi si tratta sia di vigneti ad “alta valenza storico-paesaggistica” sia di vigneti che nella maggior parte dei casi si trovano posizionati su aree con pendenza maggiori del 30% e/o ad altitudini superiori ai 500 m s.l.m.).

L’ipotesi di denominarli, nell’elenco regionale, con un’unica locuzione “vigneti eroici e storici” può essere valida, purché sia chiaro che si tratta di due tipologie distinte, così come indicato nel testo del decreto ministeriale e nella legge 238/2016 “vigneto eroico o storico”, che, si conferma, in alcuni casi possono coincidere.